

**CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA STIPULATO DAL GROSSISTA O DA ALTRO
MANDATARIO PER CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO
LIBERO O AUTOPRODUTTORI**

Grossista o altro mandatario che stipula il contratto per conto dei clienti finali REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Cod. Fiscale Grossista o altro mandatario 13181080154	Partita I.V.A. Grossista o altro mandatario 13181080154	
Indirizzo Esazione del Grossista o altro mandatario: Via Giulio Uberti, 37	Comune MILANO	CAP 20129	Tel. 02 - 581 4211
Indirizzo Sede Legale del Grossista o altro mandatario:	Comune:	CAP:	Tel.:

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Clienti finali e consegna dell'energia trasportata - I Clienti finali per conto dei quali viene stipulato il contratto e l'ubicazione delle relative forniture sono indicati nell'allegato elenco (Allegato 1), parte integrante ed inscindibile del presente contratto, nel quale sono riportate, per ciascun Cliente, anche tutte le altre condizioni del servizio (potenza disponibile, tensione, opzione tariffaria, termini di pagamento, ecc.).

2) Decorrenza - Il presente contratto decorre dal **01 GENNAIO 2015**, ha durata coincidente con l'anno solare, prima scadenza al **31 DICEMBRE 2015** e si rinnova annualmente, salvo disdetta da comunicare con raccomandata a.r. almeno un mese prima di ogni scadenza, ad eccezione che nel caso di Pubbliche Amministrazioni, Parimenti, il Grossista o altro mandatario potrà comunicare al Distributore con raccomandata a.r. il nominativo dei Clienti finali nei riguardi dei quali il servizio non dovrà più essere prestato all'interno del presente contratto. Il Distributore cesserà di effettuare il servizio a partire dal mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo del Grossista di dare comunicazione al Distributore con almeno quindici giorni di anticipo e di provvedere al pagamento degli importi spettanti al Distributore per il servizio fino ad allora prestato.

3) Incremento del servizio - Nel corso della vigenza contrattuale, il Grossista o altro mandatario potrà chiedere che venga effettuato il servizio di trasporto anche nei riguardi di nuovi clienti finali, comunicando al Distributore con raccomandata a.r. un aggiornamento dell'elenco allegato al presente contratto, nel quale debbono essere descritte tutte le condizioni del nuovo servizio. Il Distributore inizierà ad effettuare il nuovo servizio a decorrere dal primo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo del Grossista di dare comunicazione al Distributore con almeno quindici giorni di anticipo.

4) Opzione tariffaria - in relazione alla tipologia di cliente finale per il servizio di trasporto svolto il Distributore applica l'opzione tariffaria pure indicata nell'allegato elenco.

5) Tensione e fasi - I dati di tensione per ciascun Cliente finale sono indicati nell'allegato elenco. Il valore della frequenza è di 50 Hz.

6) Tolleranze - Per la tensione è del $\pm 10\%$; per la frequenza è del $\pm 2\%$.

7) Potenza - Per ciascun Cliente finale la potenza disponibile è quella indicata nell'elenco allegato, per cui il cliente finale ha corrisposto gli oneri di allacciamento. In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore segnala il fatto nella fattura relativa al mese in cui lo stesso si è verificato ed entro sessanta giorni da tale segnalazione invia al Cliente finale apposita fattura per l'adeguamento del contributo.

8) Potenza ed opzione tariffaria. Determinazione dei prelievi

8.1 Relativamente alla potenza impegnata le parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità ed alle successive integrazioni e modificazioni.

8.2 Anche con riguardo alla determinazione dei prelievi, di potenza e di energia, vale quanto stabilito dalle parti al precedente punto 8.1.

9) Fattore di potenza ed energia reattiva - Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, su richiesta del Distributore il Grossista o altro mandatario è tenuto a richiedere la modifica degli impianti del Cliente in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 6 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 kW, e comunque in facoltà del Distributore richiedere al Grossista o altro mandatario che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore. Il Distributore applica all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore.

10) Termini di scadenza delle fatture - Il pagamento delle fatture deve avvenire entro il termine di scadenza dalla data di emissione fattura riportato nell'Allegato 1.

11) Prezzi e variazioni condizioni - Relativamente ai prezzi da applicare al servizio di trasporto le parti rinviano a quanto prescritto o approvato dalle competenti Autorità e riportato nel prospetto informativo, allegato al presente contratto, e alle sue successive integrazioni e/o modificazioni.

DEFINIZIONI

Cliente idoneo - Cliente finale che ha conseguito il riconoscimento di idoneità, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 79/99 e successive modificazioni ed integrazioni, per conto del quale viene stipulato il presente contratto; di seguito indicato anche come Cliente finale o solo Cliente. Nell'elenco allegato, per ciascun cliente, sono riportati i dati identificativi.

Autoprodotto - Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi e/o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Grossista - Persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione, che stipula il presente contratto in nome proprio e per conto dei clienti finali di cui all'allegato elenco.

CONDIZIONI GENERALI

1) Condizioni per ottenere il servizio di trasporto – Stipulazione del contratto

- 1.1 Il contratto di trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) I Clienti finali per conto dei quali viene stipulato il contratto, in relazione ai punti di prelievo specificati, hanno acquisito, alla data di richiesta del servizio di trasporto o di rinnovo del presente contratto, la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 79/99 e della deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 9/1/99, come successivamente modificata ed integrata, oppure rientrano nella definizione di autoproduttore come indicato dal succitato D.lgs 79/99;
 - b) I Clienti finali, per conto dei quali il Grossista o altro mandatario agisce, non hanno obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura e/o vettoriamento e trasporto, nonché agli eventuali regolamenti di esercizi sottoscritti con il gestore di rete competente;
 - c) Il Grossista o altro mandatario entro trenta giorni dalla firma del presente contratto ha stipulato, anche senza l'intervento del Distributore, con un istituto di credito o con una primaria compagnia di assicurazione ovvero con un ente riconosciuto dalla Banca d'Italia per tale funzione, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, un contratto di fidejussione a favore di quest'ultimo, con clausola "a prima richiesta", per un importo equivalente alla stima del corrispettivo complessivo medio (calcolato su base annua) dovuto per due mesi di servizio di trasporto per i clienti finali riportati in allegato e con le altre caratteristiche con lo stesso Grossista o altro mandatario concordate;
 - d) Entro trenta giorni dalla firma del presente contratto, il Grossista o altro mandatario sottoporrà all'approvazione di ciascun Cliente e farà pervenire al Distributore, debitamente sottoscritte dai Clienti stessi, le "condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell'energia elettrica" di cui all'Allegato 2.
- 1.2 Il Distributore e/o gestore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia trasportata fino al punto di consegna e ne rimane proprietario. Il Cliente finale è tenuto a corrispondere anticipatamente al Distributore e/o gestore il contributo di allacciamento eventualmente dovuto qualora il fabbisogno massimo di potenza dovesse eccedere il valore di potenza disponibile al quale si riferiscono i pregressi oneri di allacciamento alla rete.
- 1.3 Il contratto deve essere stipulato per iscritto e corredato della documentazione di cui all'art. 1.1 o che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione ed esecuzione del contratto stesso secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti.

2) Lettura del misuratore

Il Distributore effettua il tentativo di lettura del misuratore presso i Clienti almeno una volta al mese per forniture con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed almeno una volta all'anno per le altre forniture..

3) Periodicità della fatturazione

Il Distributore emette fatture, intestate al Grossista o altro mandatario, distinte per ciascun Cliente finale. Le fatture sono emesse dal Distributore con frequenza almeno mensile per le forniture con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, ed almeno bimestrale per le altre forniture.

4) Modalità di calcolo dei prelievi

- 4.1 Le fatture sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Distributore e/o gestore di rete. In assenza delle letture, il Distributore si riserva la facoltà di inviare al Grossista o altro mandatario fattura, il cui importo sarà determinato sulla base dei prelievi effettuati dai Clienti in periodi precedenti.
- 4.2 All'atto della cessazione del contratto od anche della cessazione del servizio per uno o più Clienti finali, comunque determinate, sarà emessa una fattura finale entro 60 giorni dalla cessazione del servizio di trasporto e dalla contestuale rilevazione della lettura del misuratore. In caso di impedimento a effettuare la rilevazione della lettura del misuratore, la fattura finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art. 4.1, salvo il conguaglio finale da effettuare al momento della rilevazione della lettura del misuratore.

5) Pagamento

- 5.1 Il Grossista o altro mandatario si impegna a pagare le fatture con uno dei mezzi in uso attualmente, attraverso il servizio di domiciliazione bancaria/postale o presso banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella fattura. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Grossista o altro mandatario nella fattura precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore a quanto riportato nelle condizioni particolari.
- 5.2 Il pagamento della fattura libera il Grossista o altro mandatario dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
- 5.3 E' ammessa, previa definizione tra le parti dei tempi e delle modalità, la rateizzazione del pagamento di importi dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del misuratore. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in fattura. In ogni caso, il Grossista o altro mandatario che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della fattura, ovvero entro il diverso termine, se più ampio, indicato dal Distributore, perde il diritto alla rateizzazione.
- 5.4 Sono a carico del Grossista o altro mandatario e vengono inclusi in fattura gli oneri fiscali relativi al contratto e al servizio di trasporto e tutte le altre somme (come, per esempio, maggiorazioni) che il Distributore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

6) Interessi di mora e ulteriori spese

- 6.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Distributore fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%.
- 6.2 Inoltre, il Distributore addebiterà al Grossista o altro mandatario le eventuali ulteriori spese sostenute, quali il costo delle spese postali relative alle comunicazioni di sollecito di pagamento della fattura.
- 6.3 Per ogni disattivazione o riattivazione del servizio di trasporto, il Grossista o altro mandatario è tenuto a corrispondere una somma pari al costo sostenuto per tali operazioni.

7) Reclami

- 7.1 In ogni caso e in ogni momento, il Grossista o altro mandatario può presentare direttamente istanza all'Ufficio del Distributore indicato in fattura, ovvero inviare a tale ufficio motivato reclamo scritto, potendo allo scopo utilizzare il modulo predisposto dal Distributore stesso e consegnato o inviato al Grossista o altro mandatario in fase di stipulazione del contratto di servizio di trasporto nonché recapitabile su sua semplice richiesta. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica secondo le istruzioni tecniche reperibili nel sito Internet sopra indicato a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal Distributore.
- 7.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Distributore non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione.
- 7.3 Il Distributore riferisce al Grossista o altro mandatario con la massima celerità e comunque non oltre venti giorni dalla data di ricevimento del reclamo. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Grossista o altro mandatario.

8) Cessione del contratto

- 8.1 Il Distributore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il servizio di trasporto.
- 8.2 Il Grossista o mandatario potrà cedere il contratto di trasporto ad altro mandatario, a condizione che quest'ultimo al momento del subentro abbia prestato la fidejussione di cui all'art 1 del presente contratto.

9) Limiti di prelievo – Aumenti di potenza disponibile

- 9.1 Il Grossista o altro mandatario riconosce e dà atto che il valore di "potenza disponibile", indicato per ciascun Cliente Finale nell'Allegato 1, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza dei singoli Clienti e che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore.
- 9.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile". Ove ciò si verificasse, se la potenzialità degli impianti del gestore della rete interessato lo consente, il Distributore e/o gestore competente, fermo restando quanto previsto all'art. 7 delle condizioni particolari, comunica al Grossista o altro mandatario l'eventuale opzione tariffaria conseguente al nuovo valore della potenza disponibile.
- 9.3 Qualora invece, sempre in relazione alla capacità degli impianti del gestore della rete interessato, l'aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore, fermo restando anche in tal caso quanto previsto all'art. 7 delle condizioni particolari, ne dà comunicazione al Grossista o altro mandatario ed al Cliente. Se ciò non ostante il Cliente effettua dei prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore può sospendere l'esecuzione ovvero risolvere di diritto il contratto e cessare il servizio di trasporto limitatamente al Cliente medesimo.

10) Modifiche delle caratteristiche dell'energia trasportata o degli impianti

Il Distributore e/o gestore di rete competente in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del servizio di trasporto dell'energia che fornisce ai Clienti ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Distributore e/o gestore competente preavverte il Grossista o altro mandatario, mediante idonea comunicazione o avviso in fattura. In particolare se il Cliente dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, il Grossista o altro mandatario sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata dal Distributore e/o gestore competente anche al Cliente. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e/o gestore competente e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

11) Danni causati dall'energia trasportata

Il Distributore non risponde dei danni causati dall'energia trasportata, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Distributore stesso.

12) Impianti e apparecchi del Cliente – Verifiche

Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di consegna. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore e/o gestore di rete competente. Qualora, a seguito di verifiche effettuate, dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, il Distributore può sospendere il servizio di trasporto limitatamente al punto di prelievo in oggetto per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi.

13) Impianti ed apparecchi del Distributore o gestore di rete se diverso dal Distributore – Verifiche

- 13.1 Il Grossista o altro mandatario può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Grossista o altro mandatario, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore e/o gestore di rete (di cui al provvedimento CIP n. 42/1986 e successive modifiche ed integrazioni). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Grossista o altro mandatario al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Distributore e/o gestore di rete, il quale provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.
- 13.2 Il Grossista o altro mandatario ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
- Nel caso il Grossista o altro mandatario richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore e/o gestore di rete, le spese sono a carico del Grossista o altro mandatario se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore e/o gestore di rete. Il Grossista o altro mandatario è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore e/o gestore di rete per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art. 13.1.

14) Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del misuratore (gruppo di misura)

- 14.1 Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel punto di prelievo, l'intervento di manutenzione del Distributore o del gestore di rete competente è effettuato entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dandone tempestiva informazione al Grossista o altro mandatario ed al Cliente.
- 14.2 Qualora il misuratore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche effettuate, evidenzii un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, il Distributore e/o gestore di rete, informa il Grossista o altro mandatario ed il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.
- 14.3 Il Distributore ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili sul prelievo di energia elettrica, errore di misura in determinate condizioni di carico). Il Distributore effettuerà le valutazioni sull'errore da attribuire alla misura di energia elettrica nel periodo di malfunzionamento sui metodi di ricostruzione applicabili, determinando l'algoritmo di ricostruzione dell'energia prelevata, a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la verifica potrà comportare l'installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l'energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare la ricostruzione sulla base dei risultati di verifica, la stessa è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
- 14.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell'evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno restituiti al Grossista o altro mandatario ed al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del misuratore guasto (o dei componenti guasti) e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del misuratore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione può avvenire soltanto con la sottoscrizione del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione, li conferma. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Distributore e/o gestore di rete sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del servizio di trasporto dell'energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Distributore e/o gestore di rete tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
- 14.5 Il Grossista o altro mandatario ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Distributore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'ufficio del Distributore indicato nella fattura.
- Ai reclami relativi all'importo addebitato in fattura conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.7. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.7, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Distributore e/o gestore di rete non sospenderà il servizio di trasporto di energia elettrica al Grossista o altro mandatario per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.

15) Casi di interruzione e limitazione del servizio di trasporto

- 15.1 Il Distributore e/o gestore di rete fornisce il servizio di trasporto di energia con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio, incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.) nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della Rete di Trasporto Nazionale che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso.
- 15.2 Il Distributore e/o gestore di rete competente inoltre può interrompere il servizio di trasporto per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del servizio di trasporto dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali del Distributore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il servizio di trasporto né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

16) Sospensione del servizio di trasporto dell'energia elettrica e risoluzione del contratto

- 16.1 Se il Grossista o altro mandatario non rispetta le norme contrattuali il Distributore può:
- sospendere il servizio di trasporto di energia elettrica per violazione di una delle disposizioni degli artt. 1, 5, 9, 10 e 12, con addebito, oltre che dei corrispettivi dovuti, delle eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.6. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Distributore preavverte il Grossista o altro mandatario della sospensione;
 - successivamente risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt. 1, 5, 9, 10 e 12, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.6 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art. 5). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro mandatario contenente l'intimazione ad adempiere;
 - in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio di trasporto sospeso per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore e/o gestore di rete per l'inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Grossista o altro mandatario di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode.
 - sospendere il servizio di trasporto, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica: la riattivazione del servizio di trasporto è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Grossista o altro mandatario avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al gruppo di misura e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.6 e nel caso di riattivazione non autorizzata delle bollette scadute e dei prelievi effettuati;
 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Grossista o altro mandatario non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro mandatario contenente l'intimazione ad adempiere;
 - sospendere il servizio di trasporto o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento o morosità relativi ad altro contratto di trasporto dell'energia elettrica stipulato dal medesimo Grossista o mandatario, anche se risolto. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro mandatario, contenente il preavviso e l'intimazione ad adempiere;
 - sospendere l'esecuzione del contratto di trasporto e risolverlo di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.5 o di prelievo fraudolento.
 - Sospendere l'esecuzione del contratto di trasporto e risolverlo limitatamente al punto di prelievo in oggetto nel caso in cui il Cliente non ottemperi agli obblighi contenuti nelle "condizioni tecniche relative al servizio di trasporto di energia elettrica", di cui all'Allegato 2

Ove la violazione o l'inadempimento sia riconducibile in via esclusiva ad uno o più Clienti, il Distributore procederà alla sospensione o risoluzione del contratto in via parziale, limitatamente al servizio prestato nei riguardi dei clienti interessati dalla violazione o inadempimento. Resta in ogni caso salva la facoltà del Distributore di sospendere o risolvere integralmente il presente contratto nel caso di inadempimento da parte del Grossista o altro mandatario agli obblighi di cui agli artt. 1.1, lett. c), e 5. E' fatta, altresì, facoltà allo stesso Distributore di inviare la comunicazione prevista nei riguardi del Grossista o altro mandatario, per conoscenza, anche ai Clienti finali interessati dalla sospensione o risoluzione.

Resta fermo, in ogni caso, che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Distributore, il Grossista o altro mandatario, per evitare la sospensione o la risoluzione può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Distributore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disguido postale.

La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto, anche nelle ipotesi in cui il Grossista o altro mandatario abbia pagato regolarmente la fattura ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Distributore e sempre che il Grossista o altro mandatario ne dia notizia al Distributore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nel periodo che precede.

- 16.2 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.17.1 penultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.
- 16.3 In nessun caso la sospensione e la risoluzione potranno essere effettuate durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.
- 16.4 In caso di inadempimento, da parte del Distributore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Grossista con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del Distributore indicato nella fattura, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Distributore non adempia entro i venti giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Grossista potrà, fermo restando il diritto del Grossista e del Cliente Finale al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di servizio di trasporto in corso con il Distributore medesimo stipulati per conto del medesimo Cliente

17) Recesso unilaterale dal contratto

Il Grossista ha facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento da parte del Distributore della relativa comunicazione di recesso, fermo restando l'obbligo del Grossista di provvedere al pagamento degli importi spettanti al Distributore per il servizio fino ad allora prestato.

18) Disposizioni di legge vigenti

Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile o dai provvedimenti emanati in proposito dalle competenti Autorità.

19) Riservatezza – Autorizzazione all'utilizzo delle misure dell'energia elettrica

Il Grossista o altro mandatario, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31.12.1996 n. 675 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al Distributore il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Con l'autorizzazione scritta, contenuta nelle "condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell'energia elettrica", inoltre, i Clienti per conto dei quali il contratto viene stipulato hanno prestato il consenso, ai sensi dell'art. 29.4 del Testo integrato annesso alla Delibera 262/01 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas alla comunicazione da parte del Distributore ai soggetti ivi indicati delle misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di prelievo.

20) Elezione di domicilio e Foro competente

Il Grossista o altro mandatario elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie è esclusivamente competente il Foro di Aosta

Aosta, li 01/01/2015

C.E.G.
Società Cooperativa Elettrica Gignod
C.E.G.
Società Cooperativa Elettrica Gignod
IL PRESIDENTE
(CASOLA dr. Davido)

Il Grossista o altro mandatario dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile:

le seguenti clausole delle condizioni particolari: art. 2 (rinnovo annuale del contratto salvo disdetta con lettera raccomandata un mese prima della scadenza ovvero secondo quanto previsto nelle eventuali condizioni speciali pure espressamente conosciute ed approvate dal Grossista o altro mandatario - cessazione del servizio nei riguardi del singolo Cliente finale), art. 3 (servizio di trasporto nei riguardi di un nuovo Cliente finale - aggiornamento dell'Allegato), art. 9 (richiesta del Distributore di modifica degli impianti del Cliente per l'energia reattiva);

le seguenti clausole delle condizioni generali: art.7 (procedure di reclamo), art.8 (cessione del contratto), art.9 (limiti di prelievo e di utilizzazione del servizio di trasporto – risoluzione del contratto), art. 10 (eventuali modifiche delle caratteristiche del trasporto dell'energia o degli impianti), art. 11 (danni causati dall'energia a valle del punto di consegna), art. 12 (conformità degli impianti del Cliente alle norme CEI ed altri requisiti degli stessi impianti), art. 14 (ricostruzione dei prelievi, termini per osservazioni e procedura di reclamo), art. 15 (interruzioni e limitazioni del servizio di trasporto), art. 16 (diritti di sospensione e risoluzione del contratto anche relativamente ad altri servizi di trasporto), art. 20 (foro competente).

C.E.G.
Società Cooperativa Elettrica Gignod
C.E.G.
Società Cooperativa Elettrica Gignod
IL PRESIDENTE
(CASOLA dr. Davido)